



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Allegato 1

Indicazioni operative concernenti le attività di protezione civile in materia di soccorso e assistenza agli animali

Capitolo 1 **Principi generali**

Il soccorso e l'assistenza agli animali sono parte integrante dell'intervento del Servizio nazionale della protezione civile, come sancito all' articolo 1 e all' articolo 2, comma 6, del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018. Gli animali sono definiti come esseri senzienti all'art. 13 del TFUE (Trattato di Lisbona). Ai sensi dell'art. 9 della Costituzione, la Repubblica “Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali”.

Il Servizio nazionale della protezione civile deve concorrere ad assicurare, compatibilmente con la situazione in atto e con le risorse disponibili, tutte le misure atte a ridurre al minimo l'impatto sugli animali domestici dei disastri di origine naturale o antropica.

La tutela della salute e del benessere degli animali contribuisce alla protezione della salute umana, sia che si tratti di animali da compagnia, sia che si tratti di animali da allevamento (destinati alla produzione di alimenti e non); le relazioni uomo-animale sono un fattore non trascurabile per il



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

benessere e l'equilibrio delle singole persone, dei nuclei familiari ma anche delle comunità, che deve essere considerato nel quadro più ampio dell'assistenza alla popolazione di un territorio interessato da una calamità naturale o da un evento di origine antropica.

L'azione del Servizio nazionale della protezione civile, in previsione o in seguito agli eventi di cui all'art. 7 del decreto legislativo n.1 del 2 gennaio 2018, concorre al mantenimento e alla ripresa delle attività connesse anche all'allevamento e custodia degli animali. La tutela del patrimonio zootecnico e della vita di tutti gli animali costituisce pertanto parte integrante della strategia per il superamento dell'emergenza, sin dalle prime fasi operative in risposta o in previsione di una calamità.

Capitolo 2 Finalità

Le presenti indicazioni operative sono finalizzate a fornire alle Componenti e Strutture Operative del Servizio nazionale della protezione civile gli indirizzi per le attività di pianificazione e gestione dell'emergenza in materia di soccorso e assistenza agli animali, in seguito o in previsione degli eventi di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 e s.m.i. A tale scopo, si ritiene necessario delineare il quadro generale degli obiettivi, delle azioni e dell'organizzazione del Servizio nazionale della protezione civile in materia di soccorso e assistenza agli animali.

Il presente documento si articola come segue:

- a) la definizione degli obiettivi minimi del Servizio nazionale della protezione civile in relazione al soccorso e all'assistenza agli animali;
- b) l'indicazione delle azioni minime necessarie al conseguimento degli obiettivi di cui alla lettera a), sia in fase di pianificazione, sia in fase di gestione dell'emergenza, dei soggetti responsabili e dei soggetti concorrenti per ciascuna di tali azioni;
- c) l'indicazione della struttura di coordinamento centrale, regionale e locale per l'attuazione degli interventi di cui alla lettera b);



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

- d) l'indicazione degli strumenti operativi minimi per l'attuazione degli interventi di cui alla lettera b).

Capitolo 3

Ambito di applicazione

Le presenti indicazioni operative si applicano a tutti gli eventi connessi ai rischi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n.1 del 2 gennaio 2018. Le indicazioni operative non si applicano alla gestione di emergenze connesse alla diffusione di malattie trasmissibili nelle popolazioni animali (epizoozie), per le quali si rimanda alla normativa specifica.

Le attività di soccorso e di assistenza agli animali in ambito di protezione civile sono rivolte prioritariamente verso gli animali da compagnia o da allevamento, come definiti al Capitolo 4.

Specifiche procedure potranno essere previste per la gestione di animali ospitati presso stabilimenti di cui all'art. 3, comma 1, lettera c) del Decreto 4 marzo 2014, n. 26.

Capitolo 4

Definizioni

Animale da compagnia: un animale detenuto delle specie elencate nell'allegato I tenuto a fini privati non commerciali” (Reg 2016/429, art. 4 punto 11).

Animale da allevamento: qualsiasi animale, inclusi pesci, rettili e anfibi, allevato o custodito per la produzione di derrate alimentari, lana, pelli, pellicce o per altri scopi agricoli (art. 1, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146).



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Allevamento: attività di un operatore che alleva uno o più animali della stessa specie o gruppo di specie in uno stabilimento (art. 2 Decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134).

Collezioni faunistiche: stabilimenti in cui gli animali sono detenuti con la finalità dell'esposizione o per la conservazione della specie o per motivi diversi dalle esibizioni, dagli usi zootecnici e dalla produzione di alimenti (D.M. 7 marzo 2023, Allegato 1 punto 12).

Colonia felina: un gruppo di gatti non di proprietà che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo, tutelato e gestito ai sensi della Legge 281/1991 e delle leggi regionali in materia.

Rifugio per animali: uno stabilimento in cui sono detenuti animali terrestri randagi, selvatici, perduti, abbandonati o confiscati (Regolamento Delegato UE 2019/2035 della Commissione del 28 giugno 2019, art. 2.8, e DM 7/3/2023 Allegato 1, punto 16 e punto 12, comma 3 lettera c).

Stabilimento: qualsiasi impianto, edificio, gruppo di edifici o altri locali in cui sono allevati, sono tenuti o sono utilizzati animali (Decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134 e Reg. 2016/429 art. 4 punto 27).

Capitolo 5

Obiettivi del Servizio nazionale della protezione civile in ordine alle attività di soccorso e assistenza agli animali

A seguito o in previsione degli eventi di cui all'art. 7 del decreto legislativo n.1 del 2 gennaio 2018, il Servizio nazionale della protezione civile concorre al conseguimento dei seguenti obiettivi:



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

- 1) gestione degli animali rinvenuti in ambito di soccorso tecnico urgente (SAR) e degli animali presenti nelle zone soggette a misure restrittive per ragioni di sicurezza;
- 2) ricongiungimento degli animali da compagnia dispersi con i proprietari;
- 3) continuità o ripristino dell'assistenza veterinaria nelle aree interessate dagli eventi di cui sopra;
- 4) tutela della salute e del benessere degli animali da allevamento in caso di danneggiamento delle strutture di stabulazione o di evacuazione preventiva delle stesse;
- 5) tutela della salute e del benessere degli animali da compagnia:
 - animali da compagnia al seguito della popolazione in caso di allontanamento dall'area interessata;
 - animali da compagnia al seguito della popolazione assistita nelle aree di accoglienza;
- 6) gestione degli animali vaganti, delle colonie feline, degli stabilimenti che detengono animali;
- 7) raccolta, riconoscimento e smaltimento degli animali morti.

Capitolo 6

Azioni necessarie al conseguimento degli obiettivi

Le azioni da intraprendere per il conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo precedente devono essere modulate tenendo conto dei diversi scenari di rischio e del possibile impatto sulle popolazioni di animali domestici, anche detenuti in strutture di accoglienza pubbliche e private, nonché nei rifugi, santuari e centri di recupero per la fauna selvatica.

Di seguito si riportano le azioni da sviluppare rispetto agli obiettivi di cui al Capitolo 5. Le azioni sono suddivise in due fasi: 1. fase preparatoria (ordinaria, in assenza di evento – Allegato 2), 2. fase di gestione dell'emergenza (evento previsto, in atto o avvenuto – Allegato 3).



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

6.1 Gestione degli animali rinvenuti in ambito di soccorso tecnico urgente (SAR) e degli animali presenti nelle zone soggette a misure restrittive per ragioni di sicurezza

Fase preparatoria:

- pianificazione con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco della gestione degli animali nell’ambito di attività SAR;
- identificazione di strutture e personale per il trasporto, il ricovero, la custodia e l’assistenza veterinaria agli animali feriti;
- definizione di un protocollo con le Associazioni per la tutela e la presa in carico degli animali rinvenuti nell’ambito di attività SAR o per la gestione degli stessi in zone soggette a misure restrittive.

Fase di gestione dell’emergenza:

- gestione animali feriti o incolumi rinvenuti nel corso di attività SAR: messa in sicurezza, trasporto, assistenza veterinaria, eventuale ricovero;
- gestione di animali vaganti presenti nelle zone soggette a misure restrittive per ragioni di sicurezza: alimentazione, eventuale cattura per delocalizzazione, trasporto, ricovero.

6.2 Ricongiungimento degli animali da compagnia dispersi con i proprietari

Fase preparatoria:

- individuazione dei soggetti che possono concorrere all’attività;
- definizione di strumenti informativi per la gestione degli animali dispersi (sito web, social media, altro).

Fase di gestione dell’emergenza:

- lettura microchip, segnalamento, descrizione dell’animale, documentazione per immagine;
- gestione delle informazioni di cui sopra;
- allestimento di stalli temporanei degli animali o trasferimento in strutture precedentemente individuate.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

6.3 Continuità o ripristino dell’assistenza veterinaria nelle aree interessate dagli eventi di cui all’Art. 7 del Decreto legislativo n.1 del 2 gennaio 2018

Fase preparatoria:

- definizione di un protocollo operativo per l’impiego di medici veterinari di Servizi veterinari regionali diversi da quello coinvolto nell’evento emergenziale e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile;
- ricognizione dei medici veterinari liberi professionisti appartenenti alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni no profit di protezione animale;
- censimento delle strutture veterinarie ed eventuale definizione di protocolli con l’ordine provinciale per l’attivazione dei medici veterinari liberi professionisti in situazione di emergenza;
- censimento delle strutture e attrezzature sanitarie, mezzi di trasporto, presidi mobili e/o campali delle associazioni di volontariato;
- definizione di protocolli con i Dipartimenti di Scienze Medico-Veterinarie delle Università per l’utilizzo in situazione di emergenza degli Ospedali Veterinari Universitari Didattici (OVUD) e per l’attivazione del personale in situazione di emergenza.

Fase di gestione dell’emergenza:

- supporto logistico per assicurare la continuità operativa dei servizi veterinari pubblici;
- interventi per assicurare il mantenimento/ripristino dell’assistenza veterinaria privata;
- invio di personale/presidi per l’assistenza veterinaria;
- integrazione del personale dei servizi veterinari pubblici con personale da altre Regioni/Province Autonome;
- gestione dell’approvvigionamento di farmaci ad uso veterinario.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

6.4 Tutela della salute e del benessere degli animali da allevamento in caso di danneggiamento delle strutture di stabulazione o di evacuazione preventiva delle stesse

Fase preparatoria:

- mappatura delle aziende zootecniche e delle strutture atte ad ospitare animali da allevamento, divise per specie e indirizzo produttivo, sulla base della Banca Dati Nazionale (BDN);
- censimento dei mezzi adatti al trasporto di animali vivi (specie, capacità, disponibilità);
- definizione con le organizzazioni di categoria di programmi per l'identificazione e la riduzione delle vulnerabilità in relazione ai rischi presenti;
- valutazione di fattibilità di piani di allontanamento preventivo degli animali;
- eventuale acquisizione di moduli temporanei per il ricovero degli animali e la raccolta e conservazione del prodotto.

Fase di gestione dell'emergenza:

- raccolta e recupero degli animali;
- verifica dello stato di salute e di benessere degli animali, assistenza veterinaria agli animali feriti;
- verifica dell'idoneità delle strutture di ricovero in relazione alle condizioni di salute e benessere degli animali;

A valle delle azioni sopra menzionate, previa valutazione:

- supporto all'alimentazione/ approvvigionamento di acqua;
- identificazione e verifica delle strutture e delle aree di ricovero alternative;
- eventuale realizzazione di strutture di ricovero temporanee;
- trasporto e stabulazione in caso di allontanamento.

Ad integrazione delle succitate misure, gli Enti coinvolti, con la collaborazione delle Organizzazioni di categoria, possono adottare ulteriori misure finalizzate a garantire la continuità produttiva del settore zootecnico.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

6.5 Tutela della salute e del benessere degli animali da compagnia

6.5.1 Tutela degli animali da compagnia al seguito della popolazione in caso di allontanamento dall'area interessata

Fase preparatoria:

- acquisizione di informazioni sulla presenza di animali da compagnia presenti sul territorio di interesse;
- censimento delle strutture ricettive che possono ospitare animali;
- informazione preventiva alla popolazione sulle modalità di allontanamento con animali al seguito.

Fase di gestione dell'emergenza:

- informazione alla popolazione sulle indicazioni relative alla gestione degli animali al seguito;
- censimento speditivo degli animali da compagnia al seguito della popolazione in fase di allontanamento;
- supporto al trasporto degli animali;
- identificazione di strutture o aree idonee e di misure finalizzate all'accoglienza di animali da compagnia a destinazione.

6.5.2 Tutela del benessere degli animali da compagnia al seguito della popolazione assistita nelle aree di accoglienza

Fase preparatoria:

- identificazione di aree di ricovero alternative per gli animali da compagnia;
- progettazione delle aree per animali all'interno delle aree di accoglienza;
- definizione di un protocollo con le Associazioni per la tutela degli animali per l'eventuale gestione degli animali collocati nelle aree di accoglienza.

Fase di gestione dell'emergenza:

- allestimento e gestione di aree specifiche per gli animali da compagnia;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

- censimento degli animali da compagnia presenti nelle aree di accoglienza;
- organizzazione di un presidio di valutazione degli animali sotto il profilo etologico e sanitario;
- eventuale supporto per assistenza veterinaria;
- informazione agli ospiti sulle regole connesse alla presenza di animali nell'area;
- gestione delle problematiche connesse alla convivenza degli ospiti delle aree di accoglienza con gli animali da compagnia, sinantropici e selvatici ivi presenti.

6.6 Gestione degli animali vaganti, delle colonie feline, degli stabilimenti che detengono animali

Fase preparatoria:

- censimento delle strutture che ospitano animali (specie, capacità);
- verifica dei piani di evacuazione delle strutture, quando applicabile;
- predisposizione di piani di gestione delle colonie feline in relazione a situazioni di emergenza
- identificazione di eventuali ricoveri alternativi.

Fase di gestione dell'emergenza

- Verifica delle condizioni delle strutture e degli animali;
- Trasporto e ricovero degli animali in caso di necessità;
- Gestione delle colonie feline (mantenimento, allontanamento) sul territorio in relazione allo scenario di rischio.

6.7 Raccolta, riconoscimento e smaltimento degli animali morti

Fase preparatoria:

- pianificazione dell'attività con il Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco;
- censimento impianti e mezzi di trasporto autorizzati allo smaltimento di animali morti e sottoprodotti di origine animale;
- identificazione di aree per l'eventuale interramento di animali.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Fase di gestione dell'emergenza:

- coordinamento raccolta, trasporto e smaltimento degli animali morti: attivazione risorse, attivazione dell’eventuale concorso di strutture operative, supporto al coordinamento comunale di protezione civile;
- informazione al pubblico generale e alle categorie interessate in relazione all’attività di smaltimento degli animali morti.

Capitolo 7

Struttura di coordinamento ai diversi livelli territoriali per l’attuazione degli interventi

7.1 Inquadramento generale

Le attività di soccorso e assistenza agli animali descritti dalle presenti indicazioni operative interessano le competenze di soggetti diversi, pubblici e privati. Il coordinamento degli interventi deve tenere conto di tali specifiche competenze in ordine ad assicurare il conseguimento degli obiettivi.

In particolare:

- l’assistenza per gli animali al seguito della popolazione soggetta ad evacuazione o allontanamento deve essere integrata nel quadro più generale dell’assistenza alla popolazione;
- la definizione e installazione di moduli per il ricovero degli animali da allevamento non può prescindere da un coordinamento stretto, a livello locale, regionale e centrale, con le funzioni di supporto competenti in materia di strutture temporanee, censimento danni, erogazione dei servizi essenziali e interventi post-emergenza.

Ciò premesso, si deve considerare la necessità prioritaria di assicurare la prevenzione delle malattie trasmissibili dagli animali all'uomo, la tutela della salute e del benessere degli animali, la prevenzione del randagismo, l'igiene delle produzioni zootecniche. Per tali finalità, e per il coordinamento generale degli interventi, l'Autorità di protezione civile si avvale del Servizio



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

veterinario territoriale, nell'ambito della Funzione di supporto “Sanità, assistenza sociale e veterinaria” di cui al Decreto inerente ai “Criteri di massima per l'organizzazione dei soccorsi sanitari nelle catastrofi” del 2001, citato in premessa.

7.2 Livello comunale

Le attività di soccorso e assistenza agli animali di cui al Capitolo 2 delle presenti indicazioni operative sono integrate nei Piani comunali di protezione civile, e fanno capo alla Funzione di supporto “*Sanità, assistenza sociale e veterinaria*” dei Centri Operativi Comunali di protezione civile.

Il Comune garantisce un primo intervento e l'assistenza diretta sul campo, in coordinamento con i Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie.

Il Centro operativo Comunale segnala al Servizio veterinario dell'Azienda sanitaria competente per territorio eventuali criticità connesse all'evento previsto o in corso. Il Servizio Veterinario dell'Azienda sanitaria competente per territorio opera in stretto coordinamento con la struttura comunale di protezione civile, con particolare riguardo alla condivisione di dati e informazioni sulla presenza di animali da compagnia e da allevamento sul territorio comunale e alle misure e le risorse necessarie ad assicurare la tutela della salute e del benessere degli animali in seguito o in previsione degli eventi di cui all'art. 7 del decreto legislativo 1/2018 e s.m.i..

Il Comune assicura il coinvolgimento delle Associazioni locali per la tutela degli animali, degli allevatori e di altri soggetti interessati per la pianificazione e attuazione degli interventi previsti.

La pianificazione sanitaria a livello comunale prevede le modalità di coordinamento in emergenza tra la struttura comunale di protezione civile e l'azienda sanitaria competente per territorio.

7.3 Livello provinciale/Città Metropolitana



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

A livello provinciale, il coordinamento delle attività di soccorso e assistenza agli animali nell’ambito del Centro Coordinamento Soccorsi è affidato al Servizio veterinario dell’Azienda sanitaria competente per territorio, con il concorso delle Strutture operative statali e regionali di protezione civile. Alle attività concorrono anche le Associazioni di volontariato per la tutela e protezione degli animali tramite specifici protocolli di intesa con i Servizi veterinari e/o la Regione.

Il concorso del Servizio sanitario alle attività di pianificazione è assicurato dalla Regione, che definisce gli obiettivi e l’articolazione dell’organizzazione sanitaria nell’ambito dei centri di coordinamento e indica alle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo i rappresentanti del servizio sanitario regionale che saranno presenti nei Centri di Coordinamento dei Soccorsi (CCS) dal momento della loro attivazione. Tale pianificazione avrà come contenuti minimi quelli previsti nell’allegato tecnico della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 aprile 2021, al paragrafo 2.4.2, lettera g.

7.4 Livello regionale

La Regione assicura il concorso coordinato delle risorse umane e materiali di competenza alle attività di soccorso e assistenza agli animali.

A tale scopo, la Regione individua la struttura regionale competente per il coordinamento delle attività di pianificazione e di gestione dell’emergenza per gli aspetti di soccorso e assistenza agli animali. All’interno di detta struttura può essere identificato un coordinatore delle attività sopracitate. La struttura regionale individuata assicura la partecipazione di tutti i soggetti concorrenti alle azioni previste dalle presenti indicazioni operative, sia in fase di pianificazione, sia in fase di gestione dell’emergenza, in stretto coordinamento con il referente sanitario regionale di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 giugno 2016, e con il Responsabile del Servizio Veterinario Regionale di cui al decreto legislativo 13/2022, art. 4.

I piani regionali di protezione civile sono integrati con piani di settore sulle attività di soccorso e assistenza agli animali promossi e coordinati dalla struttura regionale individuata e dall’eventuale



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

coordinatore, in ottemperanza a quanto previsto dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri recante “Indirizzi per la predisposizione dei piani di protezione civile ai diversi livelli territoriali” del 30 aprile 2021.

La Regione si può avvalere delle competenze e risorse dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale competente per territorio, tramite uno specifico protocollo operativo, per l’acquisizione e l’aggiornamento di dati e informazioni sulle aziende zootecniche ed altre strutture con animali presenti sul territorio, per attività di sorveglianza epidemiologica e per la definizione delle misure di tutela della salute e del benessere degli animali in relazione alle caratteristiche delle specie allevate e del territorio.

7.5 Livello centrale

In seguito alla deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, ai sensi dell’Art. 23 del decreto legislativo 1/2018 e s.m.i, Il Dipartimento della protezione civile assicura il coordinamento degli interventi in emergenza nell’ambito del Comitato operativo della protezione civile e, se attivata, della Direzione Comando e Controllo (DiComaC), organizzata per funzioni di supporto.

Nell’ambito del coordinamento centrale, la competente direzione generale del Ministero della Salute, anche avvalendosi dei centri di referenza e del competente dipartimento dell’Istituto superiore di sanità, valuta la rispondenza delle misure adottate con le norme e i principi generali di tutela della salute e il benessere degli animali.

Per la pianificazione e l’attuazione delle attività di cui alle presenti indicazioni operative , il Dipartimento della protezione civile istituisce un Tavolo di coordinamento, dedicato alle attività di soccorso e assistenza agli animali, cui partecipano il Ministero della Salute, il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), la Commissione Protezione civile della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, rappresentanti delle strutture regionali di protezione civile, dei servizi veterinari e dei servizi agricoltura delle Regioni coinvolte,



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

il Centro di referenza nazionale per le emergenze non epidemiche e gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali competenti per territorio.

Il Tavolo di coordinamento può essere ampliato con il concorso del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate, dei Carabinieri forestali, del Comitato nazionale del Volontariato, delle organizzazioni per la tutela degli animali (anche sulla base di specifici protocolli di intesa), delle Associazioni di categoria interessate, di esperti provenienti dalle Università e dagli Enti di ricerca.

7.6 Definizione dei soggetti responsabili e concorrenti

Le azioni previste dalle presenti indicazioni operative sono assicurate da soggetti competenti in ordinario.

In situazioni di emergenza concorrono alle azioni sopra menzionate altri soggetti pubblici e privati.

In allegato è rappresentato lo schema dei livelli di coordinamento, dei soggetti responsabili e concorrenti per gli obiettivi e le azioni di cui alle presenti indicazioni operative, in fase preparatoria (Allegato 2) e in fase di gestione dell'emergenza (Allegato 3).

Capitolo 8

Definizione delle risorse umane e materiali

Ai diversi livelli territoriali deve essere acquisito il quadro della capacità operativa per l'attuazione degli interventi contemplati dalle presenti indicazioni operative.

A questo scopo, è necessario che in fase preparatoria l'Autorità di protezione civile disponga delle informazioni rilevanti sulle risorse umane, materiali e logistiche impiegabili per le attività di soccorso e assistenza agli animali.

Specifici protocolli possono essere previsti per l'impiego di personale veterinario appartenente alle Strutture universitarie e alle Associazioni di volontariato.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Strutture per l’assistenza veterinaria e il trasporto e ricovero temporaneo di animali da compagnia e da reddito possono essere integrate nelle Colonne mobili regionali di protezione civile.

A titolo indicativo si riportano, nello schema seguente, i profili di personale e le tipologie di strutture che possono concorrere al conseguimento degli obiettivi indicati dalle presenti indicazioni operative.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

OBIETTIVO	RISORSE UMANE	RISORSE MATERIALI
Gestione degli animali in ambito SAR	Volontari per cattura animali Guardie Zoofile e Guardie Venatorie Medici veterinari	Presidio veterinario mobile Autoveicolo per trasporto animali
Identificazione animali e riconciliamento con le famiglie	Gestori della piattaforma informatica Volontari per fotografia/lettura microchip Guardie Zoofile e Guardie Venatorie Stallo temporaneo animali	Presidio per identificazione
Assistenza agli animali da compagnia nelle aree di accoglienza	Medici veterinari Esperti in comportamento animale Guardie Zoofile e Guardie Venatorie Logisti Educatori, istruttori	Eventuale presidio veterinario Gabbie/box per animali da compagnia Eventuale deposito farmaci/mangimi
Evacuazione preventiva Canili/gattili	Volontari per cattura animali Guardie Zoofile e Guardie Venatorie Medici veterinari	Mezzi trasporto animali Strutture di ricovero temporanee/permanenti
Assistenza animali al seguito in caso di allontanamento	Volontari per supporto informativo Guardie Zoofile e Guardie Venatorie Volontari per raccolta e trasporto degli animali da compagnia (situazioni critiche)	Mezzi di trasporto animali Eventuale supporto farmaci/mangimi
Assistenza agli animali da allevamento		Strutture di stabulazione di emergenza